

38642



UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA  
ESEGUITA REGISTRAZIONE AL N° 6145724  
ADDI (DATA DEL BOLLO A CALENDARIO) IL DIRETTORE  
(G. Vairi)

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZIO E LA PROVINCIA DI ROMA



Art. 8 Legge n° 23 dell'11/1/1996

L'anno 1998, il giorno 20 del mese di APRILE, in  
Roma, nella sede PROVINCIALE, in via S. EUFEMIA, 19, in  
esecuzione della Legge n° 23 dell'11/1/1996, della Deliberazione  
di Giunta comunale n° 424 del 30 / 12 / 1997 e della Delibe-  
razione di Giunta provinciale n° 136/14 del 25 / 03 / 1998.

TRA

il Comune di Anzio, c.f. 82605010580 nella persona di  
FRANCO PUSCEDDU, nato a LA MADDALENA il 17 / 09 / 1953,  
nella qualità di DIRIGENTE, a ciò autorizzato con Delibera-  
zione di Giunta comunale n° 137 del 28 / 08 / 1997, che si  
allega in copia autenticata;

La Provincia di Roma, c.f. 80036390585, nella persona di  
PIERO NICCOLINI, nato a ROMA, il 28 / 01 / 41,  
nella qualità di DIRIGENTE, a ciò autorizzato con Delibe-  
razione di Consiglio provinciale n° 49 del 16 / 10 / 1996 che



PREMESSO

che ai sensi dell'art.3, 1° comma, lett.b) e 4° comma bis, della Legge n°23 dell'11/1/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è assegnata alla Provincia, con effetto dal 1° gennaio 1997, la competenza in ordine alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali;

che, ai sensi dell'art.3, 2° comma, della citata Legge n°23/1996, la Provincia provvede, altresì, alle connesse spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti;


che in conseguenza delle specifiche competenze della Provincia gli immobili di proprietà del Comune e dello Stato utilizzati quali sede delle istituzioni scolastiche sono trasferiti in uso gratuito a norma del successivo art.8, 1° comma, della menzionata legge (ovvero previo accordo tra le parti, in proprietà alla Provincia), la quale si assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti;

che, ai sensi dell'art.9, 4° comma della Legge n°23/1996, è disposto il trasferimento dal Comune alla Provincia delle somme corrispondenti all'ammontare degli oneri di parte corrente determinati ai sensi del 2° comma del predetto art.9, sulla base di apposita convenzione tra gli enti interessati;


che, a seguito di apposita ricognizione, si è accertato che alla data di entrata in vigore della Legge n°23/1996 il Comune di Anzio ha la gestione degli Istituti di cui all'allegato elenco, parte integrante della presente convenzione;

che, nella parte della stipula di detta convenzione il Comune assicura la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e pagati, altresì, alle esigenze di gestione, salvo compensazione degli oneri sostenuti;

*pi*



che ai sensi delle su citate disposizioni normative occorre provvedere alla disciplina mediante convenzione dei rapporti che derivano dal trasferimento in uso gratuito degli immobili di proprietà del Comune di Anzio in favore della Provincia di Roma, ivi stabilendo in particolare le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, anche relativamente all'uso degli arredi, delle attrezzature, del materiale di consumo e di tutti gli altri beni mobili di proprietà comunale esistenti negli edifici oggetto di trasferimento gratuito;




tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione;


SI CONVIENE E SI STIPOLA QUANTO SEGUE:

TRASFERIMENTO IN USO GRATUITO


ARTICOLO 1  
OGGETTO



Le parti si danno reciproco atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 della Legge n°23 dell'11/1/1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferiti in uso gratuito alla Provincia di Roma gli immobili sede di Istituti, utilizzati dalla Provincia stessa con vincolo di destinazione ad uso scolastico a norma dell'art.3, comma 1°, lettera b) della Legge stessa.



Sono parimenti oggetto di trasferimento in uso gratuito le parti immobili adibite allo svolgimento di attività di educazione fisica comprese nell'attività scolastica, anche se costituiscono corpo distinto e separato dagli immobili di cui trattasi, salvaguardando lo svolgimento delle attività didattiche eventualmente svolte da altre scuole di pertinenza comunale.



Le parti si danno reciproco atto, altresì, che sono trasferite in uso gratuito alla Provincia di Roma le porzioni di immobili o parti di immobili di proprietà comunale riportate nell'allegato elenco parte integrante della presente convenzione, utilizzate a sede di istituti e/o di succursali di competenza della Provincia per effetto dell'art.3, 1° comma, lett.b) della Legge n°23/1996, e precisamente:

- i corpi di fabbrica facenti parte di complessi immobiliari di proprietà comunale;
- le parti di immobili di proprietà comunale con servizi ed accesso autonomi;
- le parti di immobili di proprietà comunali con servizi promiscui;

Il trasferimento in uso gratuito alla Provincia di Roma degli immobili o parti di immobili oggetto del presente articolo opera con effetto dal 1° gennaio 1997, salvo successivo trasferimento di proprietà, in caso di accordo tra le parti, subordinato ad una conseguente verifica finalizzata alla complessiva riorganizzazione degli spazi scolastici in funzione del criterio del pieno utilizzo (e quindi, ove possibile, con l'eliminazione delle contenze) degli immobili e della riduzione dei fitti passivi.

In tale senso la Provincia si obbliga in accordo con il Comune di Anzio:

a segnalare, di volta in volta, gli edifici o parte degli stessi non più necessari all'uso scolastico per l'attivazione delle procedure previste dall'art.8, commi 7, 8 e 9 della Legge n°23/1996.



ARTICOLO 2  
 ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA DI ROMA  
 PER GLI IMMOBILI TRASFERITI IN USO GRATUITO

La Provincia di Roma assume a far data dal 1° gennaio 1997 gli oneri di manutenzione, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti degli immobili sedi di istituti e di succursali di cui all'art.1 della presente convenzione purchè non in atto alla data suindicata; provvede altresì alle connesse spese varie di ufficio (ivi comprese le spese dell'eventuale servizio di pulizia) e per l'arredamento, nonché quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti.

ARTICOLO 3  
 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E  
 COMPENSAZIONE DELLE SPESE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9, 4° comma della Legge n° 223/1996, il Comune di Anzio si obbliga a trasferire con successiva convenzione tempestivamente alla Provincia di Roma le somme di parte corrente riferite all'annualità 1997 e di cui all'apposito Decreto del Ministero dell'Interno del 7 febbraio 1997, nella misura come rideterminata dal Comune di Anzio medesimo nella propria nota n°14421 - 2/6/97 pari a £.468.048.520=.

In sede di tale conferimento, verrà tra i due Enti operata compensazione amministrativa riguardo agli importi di spesa corrente - opportunamente documentati e/o certificati - anticipati dal Comune di Anzio per conto della Provincia di Roma a far tempo dal 1° gennaio 1997, in ottemperanza a quanto a suo tempo disposto dal D.Lgs. n° 670 del 31/12/1996.

La convenzione suddetta avrà carattere temporaneo. Qualora lo stato rimettesse anche nel 1998 i fondi erariali di competenza dell'Amministrazione Provinciale, il Comune si impegna a trasferire le somme relative alla Provincia di Roma.

*PM*

ARTICOLO 4  
CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La consegna degli immobili ovvero delle parti di immobili, sedi e succursali di cui all'art.1 della presente convenzione, avverrà nello stato di fatto nel quale essi si trovano.

Gli uffici tecnici competenti di entrambe le parti procederanno alla redazione in contraddittorio di un verbale di consistenza dei singoli beni in questione, con la descrizione dello stato di conservazione di ciascuno di essi.

Contestualmente verrà dettagliatamente rilevata la rispondenza dell'immobile alle vigenti normative per l'uso scolastico.

ARTICOLO 5  
CONSEGNA DEI BENI MOBILI

Contestualmente alla consegna degli immobili di cui all'art.1 della presente convenzione, il Comune di Anzio provvederà alla ricognizione degli arredi, delle attrezzature, del materiale di consumo e di tutti gli altri beni mobili di proprietà comunale esistenti nell'edificio anche sulla base degli inventari redatti dal competente ufficio del Comune di Anzio alla presenza del responsabile dell'Istituto e del rappresentante della Provincia.

Tale ricognizione, con indicazione dello stato di conservazione dei beni stessi, sarà sottoscritta contestualmente dagli uffici competenti del Comune di Anzio e della Provincia di Roma; quest'ultima assume l'impegno, nel caso di restituzione della struttura scolastica all'ente proprietario, di riconsegnare i beni oggetto del presente articolo in condizione di funzionalità.

*PM*

ARTICOLO 6  
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI

Gli oneri degli ulteriori interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili di cui all'allegato elenco, che non siano iniziati nè in corso di ultimazione alla data del 1° gennaio 1997, sono a totale carico della Provincia di Roma.

Gli immobili di cui all'allegato elenco, seguiranno la disciplina di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 ed alle disposizioni comuni della presente convenzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della presente convenzione, gli immobili di cui sopra costituiscono oggetto di verifica congiunta tra le parti finalizzata al pieno utilizzo degli spazi scolastici.

A tal fine, le parti convengono che il processo di razionalizzazione dovrà prevedere anche la possibilità di variazione della destinazione d'uso prevista e progettata per quegli immobili che non risultino necessari nell'ambito del piano di razionalizzazione degli spazi.

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 7  
VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO SCOLASTICO

La Provincia di Roma si obbliga a destinare gli immobili ovvero le parti di immobili oggetto della presente convenzione alla loro utilizzazione per attività scolastica a norma dell'art. 3, 1° comma della Legge n° 23/1996, nella consistenza precisata con il presente atto e con il verbale di consegna.

Gli immobili oggetto della presente convenzione sono soggetti, per quanto attiene al vincolo di destinazione d'uso scolastico, alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 7, 8 e 9 della Legge n° 23/1996.

PS

ARTICOLO 8  
PROPRIETA' ED USO DEGLI IMMOBILI  
OBBLIGHI DI CUSTODIA

La Provincia di Roma riconosce che la proprietà degli immobili regolamentati dalle disposizioni della presente convenzione è del Comune di Anzio.

Le parti si danno reciproco atto che la Provincia di Roma può disporre degli immobili oggetto del presente atto esclusivamente per la destinazione ad uso scolastico. La Provincia di Roma è tenuta ad assicurare il regolare funzionamento degli immobili in questione secondo la diligenza del buon padre di famiglia, in modo da consentire l'uso degli immobili stessi per le finalità di cui trattasi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri derivanti per effetto della legge n.23/96 e successive modifiche ed integrazioni.

La Provincia si impegna a non porre in essere alcun atto né possa diminuire o limitare il diritto di proprietà del Comune.

Resta convenuto fra le parti il diritto di accesso da parte del Comune di Anzio per quanto riguarda gli immobili utilizzati per uso promiscuo.

La Provincia di Roma si obbliga a conservare e custodire i beni immobili ovvero le parti di immobili oggetto del presente atto a propria cura e spese e con la massima diligenza, a non cederne uso nemmeno temporaneo né a titolo gratuito né a titolo oneroso anche per periodi brevi e a non destinarli ad altri usi al di fuori dell'uso scolastico, fatta eccezione per i casi soggetti alla disciplina della legge n.517/77 regolati secondo le disposizioni di cui al successivo art.10 della presente convenzione.

Resta fermo tra le parti che in qualsiasi momento, previo accordo tra le parti stesse, rappresentanti degli uffici competenti del Comune di Anzio potranno accedere negli immobili oggetto della presente convenzione per il controllo del loro stato di conservazione.

PM





ARTICOLO 9  
REVOCA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO.

In caso di revoca del vincolo di destinazione ad uso scolastico ovvero di inutilizzazione degli immobili o parti di immobili trasferiti in uso, la Provincia di Roma si obbliga a restituire i beni medesimi liberi da persone e cose ed in buono stato di manutenzione con ogni eventuale miglioria, modifica e/o ampliamento realizzati.

Il Comune di Anzio non sarà tenuto ad alcun titolo di rimborso delle spese sostenute fino alla data della restituzione degli immobili della Provincia per la fornitura e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, spettando l'assunzione dei relativi oneri da parte della Provincia di Roma come per legge.

ARTICOLO 10  
UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE

L'utilizzo dei locali da parte di terzi in orario extra scolastico permane secondo le modalità stabilite dall'ente proprietario fino alla scadenza della concessione in atto.

Alla scadenza suddetta, l'utilizzo dei locali in parola verrà autorizzato dalla Provincia di Roma in relazione alle eventuali esigenze scolastiche, secondo le modalità dell'art.12 della Legge n° 517/77 e delle delibere del Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 11  
VALORE DI STIMA

Ai fini della responsabilità per il perimento anche fortuito degli immobili, il valore di stima è stabilito di comune accordo tra le parti al momento della sottoscrizione della convenzione.

*pm*



ARTICOLO 12  
GARANZIE

La Provincia di Roma si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione RCVT con primaria Compagnia di assicurazione, che tuteli dai danni oltre alle persone anche gli immobili e le attrezzature esistenti negli immobili nonchè per la copertura del rischio infortuni per cause naturali a favore dei frequentatori, per tutta la durata della convenzione e per valori giudicati idonei dall'Amministrazione Comunale. La relativa polizza dovrà risultare vincolata a favore del Comune di Anzio e della Provincia di Roma con le modalità stabilite, in modo che entrambi gli enti possano, in caso di sinistro o danno, riscuotere le somme dovute dalla società assicuratrice.

La Provincia di Roma si obbliga inoltre a garantire e manlevare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, il Comune di Anzio da qualunque danno a persone o cose, nonchè da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per fatti dipendenti o connessi con l'uso gratuito dei beni immobili oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 13  
DURATA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA CONVENZIONE

La disciplina oggetto della presente convenzione ha carattere transitorio

In accordo tra le parti, ove lo si ritenga opportuno e necessario, la convenzione sarà oggetto di modifiche ed integrazioni finalizzate alla soluzione di specifiche particolarità dei casi individuali nell'ambito di un progetto generale di razionalizzazione delle risorse e dei servizi.

*PM*



ARTICOLO 14  
ELEZIONI DI DOMICILIO

Per l'esecuzione della presente convenzione e per ogni altro effetto di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente: il Comune di Anzio, Piazza Cesare Battisti e la Provincia di Roma, Roma, IV Novembre n.119/A

A tale domicilio eletto potranno essere eseguita le notificazioni di tutti gli atti, anche esecutivi.

ARTICOLO 15

La Provincia di Roma relativamente a tali fabbricati, si assume a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, compatibilmente alle proprie risorse finanziarie disponibili senza assunzione di alcuna responsabilità in ordine alle inadempienze del Comune già accertabili in merito come risulta dal verbale di consistenza allegato alla presente convenzione gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti.

*pr*

ARTICOLO 16

La Provincia di Roma ed il Comune di Anzio convengono che sino alla data del 31-12-97 il Comune assicura la manutenzione ordinaria, la gestione degli uffici de quo e sopperirà alle esigenze eccezionali. La Provincia garantisce la compensazione degli oneri sostenuti, per proprio conto, dal Comune, a partire dall'01.01.97 sino alla data sopraindicata, con gli oneri in trasferimento di cui al D.M. 7 febbraio 1997, emanato ai sensi dell'art.9 della legge 11.01.96 n.23.

ARTICOLO 17

APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE CONVENZIONI

Le parti dichiarano di approvare specificamente gli articoli 10,11,12

ARTICOLO 18


Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, nonchè per la sua trascrizione ed eventuale registrazione, saranno suddivise a metà fra il Comune di Anzio e la Provincia di Roma.

I relativi adempimenti trascrizione e registrazione sono a cura della Provincia di Roma.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Piero Miccolini)



IL DIRIGENTE V° SETTORE  
Dott. Franco Pispicciu



PROV  
700



ALLEGATO



ISTITUTO STATALE D'ARTE: Via del Teatro Romano. 2-Proprietà Comunale

ISTITUTO PROFESSIONALE

PER IL COMMERCIO:  
Sede distaccata

Via Filibeck 2  
Via O. Fratini

- Proprietà Comunale;  
- Proprietà Comunale;

LICEO CLASSICO

Via Ardeatina 84

-Proprietà ex Opera  
Pia Asilo Savoia;

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO:

Sede distaccata - Plesso Via A. Gramsci 110 - proprietà comunale;  
Plesso di Via XXI Aprile 2- proprietà comunale  
Plesso di Via Goldoni -Proprietà Sig. PAGRANO C

